

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2777

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FORMISANO

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per il contrasto della corruzione e dei delitti contro la pubblica amministrazione

Presentata il 16 dicembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia dei valori, partito che della legalità ha sempre fatto la sua « ragione sociale », ha costantemente denunciato la corruzione quale fenomeno di straordinaria gravità nel nostro Paese, collocato al primo posto tra quelli europei per la sua diffusione, e ha sempre profuso il proprio impegno nel contrasto dello stesso e, in genere, dei delitti contro la pubblica amministrazione. Con la presente proposta di legge ci si vede costretti a riproporre i rimedi portati all'attenzione del Parlamento fin dal 2008, con forte rammarico perché essi, se approvati allora, per la loro efficacia avrebbero inferto un durissimo colpo al dilagare del fenomeno corruttivo. E ogni volta che esso esplode con la potenza dirompente

dei fatti, come da ultimo nel caso di « mafia Capitale » a Roma, si interviene con un estenuante e inaccettabile ritardo, che mette in evidenza le colpe pesanti di quella politica che da allora, e ancor oggi, non ha voluto e non vuole porre un effettivo argine al fenomeno.

Esso assomma in sé troppe conseguenze negative: fa perdere ai cittadini il senso di fiducia nella politica e nell'amministrazione pubblica; ricopre di ignominia il nostro Paese proprio mentre esso, anche a cagione della pesantissima crisi economica, avrebbe bisogno di un *surplus* di credibilità; infligge all'Italia perdite economiche pesantissime nell'ordine di 60 miliardi di euro all'anno (secondo le valutazioni anche della Corte dei conti), cui

si aggiungono quelle conseguenti alla destinazione alla spesa pubblica corruttiva di ingenti risorse sottratte agli investimenti e ai servizi essenziali nonché quelle corrispondenti ai mancati investimenti nel nostro Paese, dovuti non all'esistenza dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, cosiddetta «statuto dei lavoratori», bensì proprio alla corruzione e alla sfiducia nella nostra pubblica amministrazione.

Si possono rammentare le tappe principali dell'impegno di Italia dei valori. Nel 2008, durante la XVI legislatura, sono state numerose proposte di legge: l'atto Camera n. 1777 sul ripristino del delitto di falso in bilancio; gli atti Camera nn. 1786 e 1787 riguardanti la ratifica delle Convenzioni europee di Strasburgo contro la corruzione penale e civile; l'atto Camera n. 1788 sulla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione. Il Parlamento ha approvato solo le proposte di legge di ratifica (presentate solo da Italia dei valori, e non dai Governi o da altri partiti) perché pressato dal decorso ultradecennale della loro apertura alla firma. Si è passati poi alla discussione del disegno di legge in materia di corruzione, che ha subito numerosi rinvii malgrado l'insistenza dell'Italia dei valori a decidere rapidamente, e contestato duramente dalla stessa Italia dei valori che espresse voto contrario per la sua complessiva inadeguatezza e perché in alcune norme (quale l'articolo 319-*quater* del codice penale derivante dallo stralcio dell'articolo 317 sulla concussione) si presentava come criminogeno perché indeboliva la reazione istituzionale e sociale dando un pessimo messaggio di favore per inquisiti eccellenti e di abbassamento della soglia di contrasto e di inaccettabilità. In quella sede, con circa 40 emendamenti l'Italia dei valori propose la sua risposta risolutiva a un fenomeno corruttivo straordinariamente presente nella nostra società ad altissimo tasso di illegalità diffusa. Durante tutto l'*iter* furono costanti gli interventi di denuncia dell'insufficienza e della strumentalità propagandistica della normativa, ma anche di contestuale prospettazione delle soluzioni veramente ef-

ficaci per dare un durissimo e definitivo colpo alla criminalità tesa a sperperare il denaro pubblico.

Noi riteniamo — purtroppo — che la reazione delle forze politiche sia stata inadeguata e inefficace, al limite della finzione secondo l'adagio gattopardesco del «cambiare qualcosa per non cambiare nulla». Noi crediamo che prima di tutto sia necessario un moto di ribellione morale contro ogni forma di lassismo, permissivismo, banalizzazione delle regole e diffusione dell'illegalità, da quella più piccola a quella dalle dimensioni gigantesche e screditanti. Questo moto dovrebbe innanzitutto provenire dal ceto politico, che però appare ben lontano culturalmente e normativamente dal manifestarlo e farlo proprio, *in primis* vigilando sulla propria classe politica e allontanando le persone fin dal minimo fondato sospetto di fiancheggiamento della criminalità corruttiva. I cittadini se ne accorgono e purtroppo neanche la recente proposta del Governo ci appare adeguata alla gravità della situazione.

Noi ci facciamo carico dei giusti e collaborativi suggerimenti e osservazioni che provengono da sedi qualificatissime come l'Associazione nazionale magistrati, il Consiglio superiore della magistratura, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e l'Autorità nazionale anticorruzione, organismi tutti protesi soltanto al presidio della legalità e al recupero della credibilità interna e internazionale.

Fatta questa premessa, con la presente proposta di legge riproponiamo oggi quelle soluzioni distinguendole secondo alcune direzioni:

1) quella della reazione penale (pur nella consapevolezza che essa non sia risolutiva ma che siano parimenti necessarie le sue serietà e severità). Essa riguarda i seguenti principali aspetti: *a*) aggravamento delle pene accessorie (articoli 29, 32-*ter* e 32-*quinquies*) e delle pene principali (articoli 318, 319 e 319-*ter* e articoli aggiuntivi 323-*ter* e 325-*bis*); *b*) interventi sulla prescrizione, specifica e

generale, al fine di prolungare i tempi in processi che presentano spesso altissimi gradi di complessità e in cui spesso la *notitia criminis* giunge già a notevole distanza dal commesso delitto; *c*) ripristino della concussione, inclusa anche quella per induzione, e contestuale abrogazione dell'articolo 319-*quater*, per noi fonte di criminalità e di disdoro; *d*) interventi per la premialità che favoriscono la scoperta e il perseguimento dei reati attraverso la non punibilità degli autori in caso di denuncia precoce e di rilevante attenuazione della pena per la collaborazione successiva all'inizio dell'indagine purché accompagnate dall'integrale e contestuale riparazione pecuniaria;

2) quella degli strumenti processuali quali l'inserimento di alcuni più gravi delitti contro la pubblica amministrazione tra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale; *a*) interventi per facilitare le indagini in materia di intercettazioni e di misure cautelari; *b*) esclusione dai benefici dei riti speciali (giudizio abbreviato e patteggiamento);

3) quella degli interventi diversi ma pure di grande efficacia: *a*) estensione della normativa in materia di misure di

prevenzione personale e patrimoniale previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 ai reati contro la pubblica amministrazione e, negli stessi casi, della disposizione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 369 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1993; *b*) possibilità di operazioni sotto copertura (agente provocatore); *c*) premialità in materia di finanziamento ai partiti politici; *d*) divieto di concessione o di erogazione di contributi o finanziamenti; *e*) modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche; *f*) divieto di incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione; *g*) sospensione dal servizio dei dipendenti pubblici fin dal momento del rinvio a giudizio; *h*) reinserimento del delitto di falso in bilancio e dell'istigazione alla corruzione privata e altre misure sulle disposizioni del codice civile.

Presentiamo la proposta di legge auspicando che, dinanzi alla tempesta di illegalità e di discredito che sta scuotendo alle fondamenta il nostro Paese, Parlamento, Governo e forze politiche facciano finalmente in fretta e bene, affinché si possano recuperare fiducia, competitività e credibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« L'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue alle condanne all'ergastolo o alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni. La condanna alla reclusione non inferiore a due anni per uno dei delitti previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, comporta altresì l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per gli altri delitti la condanna alla pena della reclusione non inferiore a tre anni comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni »;

b) al secondo comma dell'articolo 32-ter, le parole da: « ad un anno » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a due anni né superiore a quattro anni »;

c) all'articolo 32-quinquies, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

d) al sesto comma dell'articolo 157, dopo le parole: « sono raddoppiati » sono inserite le seguenti: « per i reati contro la pubblica amministrazione e »;

e) dopo il primo comma dell'articolo 159 è inserito il seguente:

« Il corso della prescrizione rimane comunque sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio »;

f) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

« ART. 317 — (*Concussione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni »;

g) all'articolo 318, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;

h) all'articolo 319, le parole: « da quattro a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni »;

i) all'articolo 319-ter:

1) al primo comma, le parole: « da quattro a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni »;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui al primo comma chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni »;

l) l'articolo 319-quater è abrogato;

m) all'articolo 321 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ridotte della metà. Le pene sono ulteriormente ridotte quando la dazione o la promessa sono state fatte al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto »;

n) dopo l'articolo 322-ter sono inseriti i seguenti:

« ART. 322-quater. — (*Riparazione pecuniaria*). — Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 322-bis e 629, secondo comma, del presente codice, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

ART. 322-quinquies. — (*Causa di non punibilità*). — Non è punibile chi ha commesso il fatto previsto dagli articoli 314, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 321 qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro sei mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

Nei casi di cui al primo comma la non punibilità del corrotto è subordinata alla condizione che, nello stesso termine, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto.

ART. 322-sexies — (*Termini di prescrizione*). — Se i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 e 321 sono stati commessi per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione dei delitti stessi.

Se i delitti di cui al primo comma sono stati commessi in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento, ricomincia a decorrere dal momento della consumazione dei delitti predetti e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei

mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva »;

o) all'articolo 323-*bis*:

1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La particolare tenuità deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli da 314 a 323 nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che il reato produca ulteriori conseguenze e per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o per la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi »;

p) dopo l'articolo 323-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 323-*ter*. — (*Esclusione della prevalenza o dell'equivalenza delle attenuanti sulle aggravanti*). — Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 323, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi secondo e terzo, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno mediante le riparazioni, il risarcimento di esso e le restituzioni »;

q) al libro secondo, titolo II, capo I, dopo l'articolo 335-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 335-*ter*. — (*Circostanze aggravanti*). — Per i delitti previsti dal presente capo le pene sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi,

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione delle calamità naturali, catastrofi o eventi di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni »;

r) all'articolo 354, le parole: « sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un anno »;

s) al primo comma dell'articolo 356, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

t) l'articolo 357 è sostituito dal seguente:

« ART. 357. — (*Nozione del pubblico ufficiale*). — Agli effetti della legge penale sono pubblici funzionari coloro i quali svolgono direttamente pubbliche funzioni, normative, giurisdizionali, amministrative o contribuiscono al loro svolgimento. A tal fine sono pubblici funzionari i titolari di organi di indirizzo e i loro collaboratori, i titolari di incarico di coordinamento generale, i dirigenti e i dipendenti che operano presso gli organi dello Stato, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ovvero presso enti e società di diritto privato controllati da pubbliche amministrazioni e comunque esercenti funzioni pubbliche, attività di servizio pubblico o finalizzate all'interesse pubblico, anche nell'ambito di Stati esteri, dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali »;

u) al primo comma dell'articolo 358 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali »;

v) all'articolo 648-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali ».

ART. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 51, dopo le parole: « delitti previsti dagli articoli » sono inserite le seguenti: « da 317 a 322-*bis*, »;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 267 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dal medesimo articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove

è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa »;

c) al comma 3 dell'articolo 275 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 321 e 322-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-*bis* del medesimo codice penale. La non punibilità di cui all'articolo 322-*quinqüies* del codice penale è dichiarata dal giudice per le indagini preliminari con sentenza di non luogo a procedere ovvero dal giudice del dibattimento. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari può essere appellata dal pubblico ministero davanti alla corte d'appello. Quando risulta che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal presente codice »;

d) al comma 2 dell'articolo 442, dopo le parole: « In caso di condanna, » sono inserite le seguenti: « eccetto che per i delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 321, e 322-*bis* del codice penale, »;

e) al comma 1-*bis* dell'articolo 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e quelli di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 321 e 322-*bis* del codice penale ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) coloro che, sulla base di elementi di fatto, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, in relazione a fatti connessi con taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322-*bis*, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, primo periodo, del codice penale ».

ART. 4.

(Attività di contrasto).

1. Al comma 1 dell'articolo 9, della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322-*bis*, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo, e 629, secondo comma, del codice penale anche commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, incluse associazioni transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera *a*) del presente comma, ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di un altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona ».

ART. 5.

(Disposizioni sul finanziamento ai partiti politici).

1. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili. Per chi ha ricevuto somme in violazione dei divieti cui le sanzioni si riferiscono la non punibilità è altresì subordinata alla condizione che entro il termine di cui al periodo precedente renda irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.

ART. 6.

(Divieto di concessione e di erogazione di contributi o finanziamenti).

1. Fermo restando quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da un altro ente pubblico, nonché le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da un altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta

irrevocabile, fatti salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti dal titolo II, capo I, e dal titolo VII, capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-*ter*, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640, secondo comma, 640-*bis*, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altro delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni, gli enti o le società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

3. Costituiscono causa di sospensione dell'erogazione di agevolazioni o di incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo;

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui al comma 1 del presente articolo da parte del tribunale ai sensi dell'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui

alla lettera *a*), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, comportano la revoca delle concessioni di erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o di riforma delle sentenze di cui alla medesima lettera *a*), ovvero a seguito di revoca o di modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera *b*) del citato comma 1, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal medesimo comma 1, lettere *a*) e *b*).

5. La persona richiedente attesta all'ente l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o all'erogazione e delle cause di sospensione di cui al presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. Nella dichiarazione il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

6. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, gli enti o le società di cui al comma 1 del presente articolo richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

7. Fermo restando quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni del

presente articolo non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 318, primo comma, » sono sostituite dalla seguente: « 318, » e dopo la parola: « 321, » è inserita la seguente: « 322-*bis*, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. Nei casi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dai titoli I e II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ».

ART. 8.

(Modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *(Corruzione e traffico di influenze illecite)*. — 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 319, 322, 322-*bis* e 346-*bis*, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-*ter* e 346-*bis*,

quinto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno ».

ART. 9.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione).

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o di consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera a);

c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al comma 1, il

beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste dal medesimo comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo, il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato.

ART. 10.

(*Modifiche alla legge 27 marzo 2001, n. 97*).

1. Alla legge 27 marzo 2001, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Sospensione dal servizio a seguito di rinvio a giudizio*). — 1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 322-bis del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo sospende dal servizio »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Perdita di efficacia della sospensione*) — 1. La sospensione dal servizio perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione ».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il decreto che dispone il giudizio è altresì comunicato alle amministra-

zioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 322-bis del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ».

ART. 11.

*(Modifiche all'articolo 2621
del codice civile).*

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e » e le parole: « previste dalla legge » sono soppresse e le parole: « con l'arresto fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a cinque anni »;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

ART. 12.

*(Modifiche all'articolo 2622
del codice civile).*

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di

valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni »;

b) al sesto comma, le parole: « per i fatti previsti dal primo e terzo comma » sono soppresse;

c) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati ».

ART. 13.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. — *(Circostanza aggravante).* — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene ivi previste sono aumentate ».

ART. 14.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni » sono soppresse, dopo le parole: « od occultano » è inserita la seguente: « consapevolmente », le parole: « , se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, » sono soppresse e le parole: « con l'arresto fino a un anno » sono sostituite

dalle seguenti: « con la reclusione fino a quattro anni »;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria la pena è della reclusione fino a sei anni.

2-bis. Se la condotta di cui al comma 1 o 2 ha cagionato un grave nocumento alla società la pena ivi prevista è aumentata ».

ART. 15.

(Introduzione dell'articolo 2635-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2635 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2635-bis. — *(Istigazione alla corruzione in affari privati).* — Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena della reclusione da tre mesi a due anni ridotta di un terzo.

I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o una dazione di denaro o altra utilità in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da tre mesi a due mesi ».

